

1000 EURO LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE DAL 1.1.2022

A partire dall'1.1.2022 il limite all'utilizzo del denaro contante si è abbassato dagli attuali 1.999,99 euro (soglia di 2.000,00 euro) a 999,99 euro (soglia di 1.000,00 euro).

LIMITI ALL'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

Il divieto di utilizzare importi pari o superiori a 1.000,00 euro riguarda il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra "soggetti diversi" (persone fisiche o giuridiche).

Il limite all'utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono "artificialmente frazionati".

Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

SOGGETTI DIVERSI

Secondo la FAQ Dipartimento del Tesoro 3.10.2017 n. 8, con le parole "soggetti diversi" il legislatore intende riferirsi ad entità giuridiche distinte.

Si pensi, a titolo esemplificativo, ai trasferimenti che intercorrono tra:

- due società;
- il socio e la società di cui questi fa parte;
- società controllata e società controllante;
- legale rappresentante e socio;
- due società aventi lo stesso amministratore;
- una ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.

OPERAZIONE FRAZIONATA

Per operazione frazionata si intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi. La si presume se avviene in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni.

SANZIONI

Alle violazioni si applica, in via generale, la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.

Per le violazioni commesse e contestate dall'1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale è di 2.000,00 euro.

Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall'1.1.2022, il minimo edittale è di 1.000,00 euro.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

Oblazione e pagamento in misura ridotta

Alla violazione relativa al limite all'utilizzo del denaro contante è applicabile l'istituto dell'oblazione, che ammette il pagamento di una somma in misura ridotta ad un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni "dalla contestazione immediata" o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Tale facoltà non è esercitabile da chi se ne sia già avvalso per altra analoga violazione il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

Peraltro, prima della scadenza del "termine previsto per l'impugnazione" del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze precedente il pagamento della sanzione in misura ridotta. La riduzione ammessa è pari a un terzo dell'entità della sanzione irrogata. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei 5 anni precedenti, della stessa facoltà.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI LIMITI ALL'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

Variazioni dei limiti relativi al trasferimento del contante	
Ambito temporale di riferimento	Soglia
Dal 9.5.91 al 25.12.2002	20.000.000 di lire
Dal 26.12.2002 al 29.4.2008	12.500,00 euro
Dal 30.4.2008 al 24.6.2008	5.000,00 euro
Dal 25.6.2008 al 30.5.2010	12.500,00 euro
Dal 31.5.2010 al 12.8.2011	5.000,00 euro
Dal 13.8.2011 al 5.12.2011	2.500,00 euro
Dal 6.12.2011 al 31.12.2015	1.000,00 euro
Dall'1.1.2016 al 30.6.2020	3.000,00 euro
Dall'1.7.2020 al 31.12.2021	2.000,00 euro
Dall'1.1.2022	1.000,00 euro

ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI

Dall'importo minimo di 1.000,00 euro gli assegni bancari, postali e circolari ed i vaglia postali e cambiari devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI TURISTI

I turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000,00 euro.

La deroga vale per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati:

- da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano;

- presso i commercianti al minuto, i soggetti equiparati (di cui all'art. 22 del DPR 633/72) e le agenzie di viaggio e turismo (di cui all'art. 74-ter del DPR 633/72).

La deroga in questione si applica anche ai cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE).

CONDIZIONI

È necessario che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

- invii all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione preventiva di adesione alla disciplina in esame, nella quale occorre indicare il conto corrente intrattenuto presso un operatore finanziario, intestato allo stesso cedente o prestatore, che si intende utilizzare per il versamento del denaro contante;
- identifichi il cliente straniero (fotocopiando il passaporto);
- acquisisca da quest'ultimo un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, attestante il fatto di non essere cittadino italiano, nonché il possesso della residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano;
- nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione, versi il denaro contante incassato sul conto corrente indicato (consegnando all'operatore finanziario copia della ricevuta della comunicazione preventiva effettuata all'Agenzia delle Entrate).

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AL LIMITE GENERALE

I commercianti al minuto, i soggetti equiparati e le agenzie di viaggio e turismo devono, inoltre, riepilogare le operazioni effettuate in deroga al limite ordinario di trasferimento del denaro contante, comunicandole annualmente all'Agenzia delle Entrate:

- entro il 10 aprile dell'anno successivo, da parte dei soggetti che effettuano le liquidazioni periodiche IVA su base mensile;
- ovvero entro il 20 aprile dell'anno successivo, da parte degli altri soggetti.

OBBLIGO DI POS

I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, devono accettare pagamenti effettuati attraverso "carte di pagamento"; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.

Dal 1.1.2023, la "mancata accettazione" di pagamenti tramite carte di pagamento, di qualsiasi importo, da parte di soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sarà punita con la sanzione amministrativa di 30,00 euro, aumentati del 4% del valore della transazione.

Aggiornata alla data 10/01/2022